SISTEMAZIONE IN RUOLO DEL PERSONALE ASSUNTO IN SERVIZIO TEMPORANEO DI POLIZIA

Art. 3

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza assunti in servizio temporaneo di polizia, ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, i quali conservino il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del succitato provvedimento, possono essere ammessi alla sistemazione in ruolo prevista dall'art. 2 della presente legge anche se non risultino in possesso dei requisiti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del terzo comma dell'art. 6 del regolamento del Corpo suddetto, approvato col regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, a condizione che prestino servizio da almeno tre anni e non abbiano superato l'eta' di anni 35 dalla data della loro assunzione in servizio temporaneo.

Versione in vigore dal 5 agosto 1956, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia
Estremi	Legge 11 luglio 1956, n. 699
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sistemazione-in-ruolo-del-personale-assunto-in-servizio-temporaneo-di/art-3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it